

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 116 DEL 11/07/2017

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SEDE DEL LACHIMER. RDO MEPA N. 1538872. ESCLUSIONE CONCORRENTE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL SEGRETARIO GENERALE

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento recante la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 74 del 21/03/2017 concernente l'avvio della procedura in oggetto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RICHIAMATA, altresì, il successivo provvedimento n. 108 del 05/05/2017 di ammissione ed esclusione dei concorrenti in ossequio agli artt. 29, comma 1 e 76, commi 3 e 5 del D. Lgs. 50/2016;

ATTESO che in esito alla valutazione delle offerte economiche il concorrente Schiavino Costruzioni Srl - con sede in Bitonto, Via Giandonato Lombardo 17- è risultato primo in graduatoria con una offerta di € 16.000,00 (ribasso del 40,74%);

RILEVATO che detta offerta è risultata anomala in conseguenza dell'applicazione del criterio di calcolo dell'anomalia sorteggiato dal sistema;

PRESO ATTO che, a seguito dell'anomalia riscontrata, la stazione appaltante per il tramite del punto ordinante ha chiesto in data 10/05/2017 dal portale mepa - sezione comunicazioni con i fornitori - al concorrente interessato la produzione di spiegazioni scritte ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, entro e non oltre il 26/5/2017;

RILEVATO che il concorrente in parola, in risposta a detta richiesta, in data 30/05/2017 ha fornito nella medesima sezione del portale la seguente risposta " *La SCHIAVINO COSTRUZIONI SRL decide di ritirare l'offerta poiché in fase di formulazione dell'offerta non erano stati notati, a nostro parere, alcuni errori nel computo metrico. In particolare la voce 6) prezzo a corpo ingiustificabile per il solo smaltimento di guaina e voce 18) prezzo troppo basso per la fornitura e montaggio di pannelli in gesso. Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali Saluti.*"

CONSIDERATO che il punto ordinante, con nota trasmessa dal medesimo portale, ha preso atto della comunicazione del concorrente riservandosi i provvedimenti previsti dalla normativa di settore;

VISTA la nota del 06/06/2017, prot. n. 11054, con cui questa stazione appaltante ha avviato il procedimento di esclusione del concorrente in argomento ex art. 7 della L. 241/90, invitando, ad un tempo la regolarizzazione della posizione mediante la produzione delle spiegazioni scritte ai sensi di legge;

PRESO ATTO che nel termine assegnato (16/06/2017) il concorrente in parola non ha trasmesso la documentazione richiesta;

VISTO l'art. 7 della L. 241/1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento;

RITENUTO doveroso escludere il concorrente Schiavino Costruzioni Srl per ingiustificato "ritiro dell'offerta";

VISTO l'art. 93 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 laddove dispone "La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario ..."

VISTO L'art. 95, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui "Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte";

VISTA la classifica della gara da cui si evince che, a motivo dell'esclusione del predetto concorrente, il primo in graduatoria è il concorrente "Polytecno del Per. Ind. Massimo Maggiore" con una offerta di € 17.548,00 (ribasso del 35,01%);

RILEVATO che anche per la predetta offerta, risultata anomala secondo il criterio scelto dal sistema del portale del Mepa, è necessario chiedere le dovute spiegazioni;

VISTO l'art. 80, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui *"In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità....."*;

VISTO l'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che dispone la pubblicazione del provvedimento di esclusione e di ammissione entro i due giorni successivi alla sua adozione;

VISTO, altresì, l'art. 76, commi 3 e 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 che dispone di dare avviso ai concorrenti del provvedimento di esclusione e di ammissione e di dare comunicazione ai concorrenti esclusi;

DETERMINA

1. di escludere il concorrente Schiavino Costruzioni Srl per "ritiro dell'offerta";
2. di prendere atto che a motivo della predetta esclusione il primo in graduatoria è il concorrente "Polytecno del Per. Ind. Massimo Maggiore" con una offerta di € 17.548,00 (ribasso del 35,01%);
3. di chiedere al concorrente sopra richiamato le spiegazioni scritte nei termini e modalità previste dalla normativa di settore;
4. di procedere all'escussione della cauzione in danno al concorrente Schiavino Costruzioni Srl ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
5. di segnalare la circostanza all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;
6. trasmettere gli atti all'Ufficio Legale dell'Ente per la valutazione della legittimità della richiesta del maggior danno economico derivante dalla differenza di importo tra il primo e il secondo in graduatoria;
7. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui agli artt. 29, comma 1, e 76, comma 3 e comma 5 del d. Lgs. 50/2016.

Il Segretario Generale
Dott. Matteo di Mauro

